



**PROVINCIA
DI PARMA**

**SERVIZIO AFFARI GENERALI - STAZIONE UNICA APPALTANTE - ANTICORRUZIONE E
TRASPARENZA - PROVVEDITORATO ECONOMATO**

DECRETO PRESIDENZIALE

n. 102 del 03/05/2021

Oggetto: OGGETTO: SINISTRO DEL 09/06/2020 SU SS62 CISA. - CITAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE IN QUALITÀ DI TERZO CHIAMATO IN CAUSA, INNANZI AL TRIBUNALE DI PARMA. - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE. - INCARICO LEGALE.

IL PRESIDENTE

Premesso:

che a mezzo apposito atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice conveniva in giudizio la Regione Emilia Romagna innanzi al Tribunale di Parma, per l'udienza 14/04/2021 chiedendone, previo accertamento della responsabilità, la condanna al risarcimento dei danni subiti in data 09/06/2020, dalla vettura di proprietà attorea, sulla SS62 in Loc. Pontescodogna, nel Comune di Collecchio; ciò, secondo l'attore, a causa della collisione con un cinghiale che, attraversando improvvisamente la strada, investiva la propria autovettura;

che i danni venivano complessivamente quantificati, come da atto di citazione, in €. 9.449,27.=, ovvero di quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia in base alle risultanze istruttorie, anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo e, comunque, entro il limite della competenza del Giudice adito;

che anche la Compagnia Cunningham Lindsey Lercari S.r.l. – Sircus S.r.l, garante della Regione Emilia-Romagna, in esito alla richiesta avanzata dall'attore, riteneva di non procedere ad alcuna transazione;

che la Regione Emilia-Romagna, costituitasi in giudizio, adducendo proprie argomentazioni critica la responsabilità della Provincia di Parma, chiedeva ed otteneva, con Ordinanza del Tribunale di Parma del 22/04/2021, la chiamata in giudizio della Provincia stessa, effettuata a mezzo citazione notificata il successivo 29/04/2021, assunta a protocollo al n. 11295 in pari data, con la quale tale Amministrazione veniva invitata a costituirsi nel giudizio medesimo ed a comparire innanzi al citato Tribunale, all'udienza del 27/10/2021;

che a mezzo della predetta citazione per chiamata di terzo, notificata come sopra alla Provincia di Parma il 29/04/2021 ed assunta a protocollo al n. 11295 in pari data, la Regione Emilia Romagna chiedeva al Sig. Giudice di Pace di Parma di accertare e dichiarare:

- in via principale e nel merito: previa ogni opportuna declaratoria, respingere le domande proposte dall'attore nei confronti della Regione Emilia-Romagna con atto di citazione notificato a mezzo di posta elettronica certificata in data 17/12/2020;

- subordinatamente: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande proposte contro la Regione Emilia-Romagna, previa declaratoria di responsabilità concorrente dell'attore stesso nella produzione del danno, contenere il risarcimento dovuto entro i limiti costituiti, da un lato, dalla quota di responsabilità addebitabile alla regione convenuta e/o alla terza chiamata e, dall'altro lato, dalle conseguenze immediate e dirette del sinistro, alla stregua delle obiettive e concrete risultanze dell'istruttoria, con esclusione di ogni maggior domanda;

- per ogni ipotesi di condanna della Regione Emilia-Romagna, previa declaratoria della sua responsabilità, condannare la Provincia di Parma;

- in via principale, ai sensi dell'art. 2055 e/o dell'art. 1298 del cod.civile, a tenere la Regione Emilia-Romagna integralmente indenne rispetto a quanto la stessa fosse, in denegata ipotesi, condannata a pagare all'attore in dipendenza dei fatti per cui è causa ed in virtù dell'emananda sentenza;

- in via subordinata, per la denegata ipotesi in cui fosse ritenuta comunque sussistente una responsabilità concorrente della Regione Emilia-Romagna nella produzione del danno per cui è causa, a rimborsare la medesima, ai sensi dell'art. 2055 del cod. Civile, di quanto essa fosse tenuta a pagare all'attore in dipendenza dei fatti per cui è causa ed in virtù dell'emananda sentenza, in eccesso rispetto alla quota di responsabilità gravante su detta Regione, per effetto del vincolo di solidarietà passiva;

- con la rifusione di spese, diritti ed onorari di causa, da porsi a carico di chi di ragione;

che l'Ente trasmetteva tempestivamente anche l'atto di citazione di terzo di che trattasi alla

Cunningham Lindsey Lercari S.r.l. – Sircus S.r.l., sua Compagnia Assicuratrice;

Dato atto:

che, essendo risultati vani i tentativi di bonario componimento in quanto la suddetta Compagnia, anche per quanto riguarda la Provincia di Parma, garante riteneva comunque di non procedere ad alcuna transazione, l'Amministrazione Provinciale citata reputava opportuno costituirsi in giudizio incaricando, a tal fine, un patrocinatore legale;

che la compagnia Assicuratrice stessa accordava il patrocinio legale per la tutela dell'Ente nella descritta causa, come emerge da nota di posta elettronica del 29/04/2021;

Considerato:

che, secondo quanto pattuito nella polizza assicurativa vigente, il legale incaricato deve curare la causa in questione a nome dell'Ente, ma per conto della Cunningham Lindsey Lercari S.r.l. – Sircus S.r.l., la quale rimane tenuta, in caso di soccombenza, ad accollarsi qualsiasi onere relativo alle spese ed alle competenze del giudizio;

che la Compagnia Assicuratrice indicava l'Avv. Pietro Nisi del Foro di Bologna, tra quelli concordati con l'Amministrazione, quale legale fiduciario da incaricare per la costituzione in giudizio dell'Ente, ai sensi di quanto stabilito dal paragrafo "Gestione Contenzioso – Atto di Citazione" della Polizza vigente;

Ritenuto pertanto di doversi costituire nelle forme di legge, assegnando l'incarico all'Avv. Pietro Nisi di Bologna, con studio ivi sito in Via d'Azeglio, n. 19, conferendogli ogni più ampia facoltà inerente il mandato;

Visto lo Statuto della Provincia di Parma , approvato dall'Assemblea dei Sindaci con atto n. 1 del 9 gennaio 2015 e da ultimo modificato con atto dell'Assemblea medesima n. 1 del 7 marzo 2019;

Acquisito, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica;

Dato atto che non viene acquisito il parere di regolarità contabile da parte del Ragioniere Capo, in quanto il presente provvedimento non ha rilevanza contabile;

DECRETA

di costituirsi nel giudizio in precedenza radicato contro la convenuta Regione Emilia-Romagna e come sopra esteso alla Provincia di Parma da parte attrice, con citazione notificata alla Provincia di Parma il 29/04/2021 ed assunta a protocollo al n. 11295 in pari data,, contro la Provincia stessa quale terzo chiamato in causa, per le motivazioni espresse in premesse, autorizzando il Presidente e legale rappresentante "pro-tempore" al compimento degli atti necessari ed a comparire all'udienza del 27/10/2021 innanzi al Tribunale di Parma;

di avvalersi a tale scopo dell'Avv. Pietro Nisi di Bologna, indicato dalla Compagnia Assicuratrice Cunningham Lindsey Lercari S.r.l. – Sircus S.r.l., conferendogli le facoltà di legge e nel cui studio, sito a Bologna in Via d'Azeglio n. 19, viene eletto domicilio ad ogni effetto di legge;

di dare atto:

che, nell'ipotesi di soccombenza, le spese legali della vertenza saranno a carico di Cunningham Lindsey Lercari S.r.l. – Sircus S.r.l.;

che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

Il Presidente
(ROSSI DIEGO)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

SERVIZIO AFFARI GENERALI - STAZIONE UNICA APPALTANTE - ANTICORRUZIONE E
TRASPARENZA - PROVVEDITORATO ECONOMATO

PARERE di REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. **1430 /2021** ad oggetto:

" OGGETTO: SINISTRO DEL 09/06/2020 SU SS62 CISA. - CITAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE IN QUALITÀ DI TERZO CHIAMATO IN CAUSA, INNANZI AL TRIBUNALE DI PARMA. - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE. - INCARICO LEGALE. "

ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' tecnica.

Note:

Parma , 30/04/2021

Sottoscritto dal Responsabile
(GIUDICE UGO)
con firma digitale